


ASSICURAZIONI 2012



**Polizza RC
Istruttori e Aiuto Istruttori
in attività personale**

N. polizza 0615.5100119.85

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il C.A.I. Centrale;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione;
Società/Compagnia:	l'Impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	importo fisso frontale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di danno;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Persone assicurate:	(elenco stilato a titolo esemplificativo e non esaustivo) :

Titolati CAI:

- Istruttori nazionali di alpinismo
- Istruttori di alpinismo
- Istruttori nazionali di sci alpinismo
- Istruttori di sci alpinismo
- Istruttori nazionali di arrampicata libera
- Istruttori di arrampicata libera
- Istruttori nazionali di speleologia
- Istruttori di speleologia
- Istruttori nazionali di sci fondo-escursionismo
- Istruttori di sci fondo-escursionismo
- Accompagnatori nazionali di alpinismo giovanile
- Accompagnatori di alpinismo giovanile
- Accompagnatori di escursionismo
- Esperti nazionali naturalistici del Comitato Scientifico Centrale
- Operatori naturalistici del Comitato Scientifico Centrale
- Osservatori glaciologici del Comitato Scientifico Centrale
- Esperti nazionali tutela ambiente montano
- Operatori tutela ambiente montano
- Esperti nazionali valanghe
- Tecnici del distacco artificiale
- Tecnici della neve
- Osservatori neve e valanghe

Accademici del C.A.I.

Accompagnatori sezionali di alpinismo giovanile

Accompagnatori sezionali di escursionismo

Istruttori sezionali di alpinismo

Istruttori sezionali di sci alpinismo

Istruttori sezionali di arrampicata libera

Istruttori sezionali di speleologia

Istruttori sezionali di sci di fondo escursionismo

Istruttori emeriti

Operatori sezionale di alpinismo giovanile

Operatori sezionale di altri corsi

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

NORME COMUNI

ART. 1 - VARIE

La firma del presente contratto impegna Fondiaria-Sai spa ed il CAI sulla base della Delibera di presa atto delle risultanze di gara.

ART. 2 - VARIATIONE PREMI

La Compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata contrattuale, salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal C.A.I. Centrale nel corso della durata del contratto.

ART. 3 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara sarà competente in via esclusiva il Giudice del luogo ove ha sede legale il C.A.I. Centrale.

ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax od ogni altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle comunicazioni.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto sancito dalle condizioni tutte di polizza.

Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme di legge.

ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Pol. N. 0615.5100119.85

In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicandone a ciascuno gli estremi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011, ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 8 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ. non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

Pagina 3 di 8

Pol. N. 0615.5100119.85

ART. 10 - AGGRAVAMENTO DEI RISCHI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento dei rischi. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 11 - DIMINUIZIONE DEI RISCHI

Nel caso di diminuzione dei rischi la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

ART. 13 - DENUNCE SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quando diversamente prescritto nelle definizioni integrative.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'evento dannoso potrà essere comunicato a mezzo lettera, fax o email all'Agenzia o alla sede della Compagnia aggiudicataria.

L'Agenzia o la sede della Compagnia, entro sette giorni dal ricevimento si impegna ad aprire la pratica ed a trasmetterla all'Ufficio Liquidazione Danni.

Contestualmente l'Agenzia o la sede della Compagnia provvederà a comunicare via email al CAI il numero di repertorio assegnato alla pratica, onde facilitare le future comunicazioni.

La gestione delle suddette pratiche, compresa la liquidazione delle stesse, sarà accentrata presso un unico Ufficio Liquidazione Danni di Novara e verranno trattate da un unico liquidatore che potrà essere contattato dal CAI direttamente o per il tramite dell'Agenzia o della sede della Compagnia.

Le visite medico legali necessarie all'accertamento dell'invalidità e le perizie sui beni verranno, viceversa, effettuate presso l'Ufficio Liquidazione Danni o presso le strutture mediche convenzionate, più vicine alla residenza del danneggiato o dei beni da valutare.

ART. 14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 15 - ARBITRATO

Fermo quanto stabilito al precedente art. 3, le parti avranno la facoltà di deferire ad un Collegio arbitrale qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara.

Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove avrà sede l'arbitrato.

La sede dell'arbitrato è quella della sede legale del CAI Centrale.

Sarà pure compito degli arbitri determinare l'attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni.

Pagina 4 di 8

Pol. N. 0615.5100119.85

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AL CONTENUTO DELLE SINGOLE COPERTURE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Quanto disciplinato dalle presenti Norme Comuni si applica ai singoli contratti, salvo il loro contenuto contrario.

ART. 17 – INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: numero ed estremi dei sinistri, stato di avanzamento dell'iter liquidativo, nonché gli importi liquidati o riservati.

Tale informativa, dietro richiesta del Contraente, verrà esaminata congiuntamente presso la sede del CAI

ART. 18 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni periodo assicurativo semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio: in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio in corso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta per l'anno successivo, ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

ART. 19 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza saranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

ART. 20 – DURATA POLIZZA

La polizza scadrà il 31.12.2012 senza tacito rinnovo.

NORME PARTICOLARI

1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge a tutti gli Istruttori e Istruttori sezionali dell'Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali verificatisi durante la pratica ricreativa personale non professionale, attinente al rischio alpinistico ed escursionistico. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati durante l'attività di Istruttore in quanto assicurati con la polizza RC della sede centrale.

L'Assicurazione è prestata sino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese dei seguenti massimali di garanzia:

€	1.200.000,00	per ogni sinistro con limite di
€	600.000,00	per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
€	600.000,00	per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone.

2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- dalla proprietà di beni immobili;
- dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli, aeromobili o natanti.

Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia di qualsiasi tipo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà dell'Assicurato.

3) PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente.

4) ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

5) PLURALITA' DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

6) DECORRENZA DELLE GARANZIE

La copertura per gli Assicurati decorre dalle ore 24 del giorno in cui le singole sezioni mediante lettera raccomandata, fax, e-mail, comunicheranno alla sede centrale i nominativi ed il periodo di tempo per cui l'assicurazione dovrà essere operante.

Per quanto riguarda la copertura per i soli istruttori titolati si farà riferimento all'iscrizione negli appositi elenchi conservati presso la sede centrale.

PoL. N. 0615.5100119.85

7) ESONERO COMUNICAZIONI

- Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate, per la cui identificazione si farà riferimento alla documentazione in possesso del Contraente che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta degli incaricati della Società.
- La Contraente è esonerata dal comunicare gli eventuali contratti di assicurazione che i singoli assicurati avessero in corso.

8) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova nel momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si verifica la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

9) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e rimetterle al più presto un rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Del pari deve comunicare alla Società qualunque domanda od azione proposta dal danneggiato o suoi aventi diritto o terzi trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

10) PREMIO ANNUO

Per corrispettivo delle garanzie di cui sopra il C.A.I. pagherà alla Società come premio anticipato la somma di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) al lordo delle imposte, corrispondente alla somma dei premi unitari sotto indicati moltiplicati per le coperture previste:

Corrispondente ad un premio unitario di:

- € 2,00 (riferito a 2.000 coperture annuali – comb. A)
- € 2,50 (riferito a 200 coperture semestrali – comb. A)
- € 1,50 (riferito a 200 coperture trimestrali – comb. A)

Il contraente è tenuto a pagare alla Società alla rispettiva scadenza il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

11) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Pagina 7 di 8

Pol. N. 0615.5100119.85

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

12) PREMI PER PERSONA

Massimali	Premio per singolo assicurato
<ul style="list-style-type: none"> • € 1.200.000,00 per ogni sinistro con limite di • € 600.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali • € 600.000,00 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Annuale: € 2,00 • Semestrale: € 2,50 • Trimestrale: € 1,50

IL CONTRAENTE

CLUB ALPINO ITALIANO
 Direttore
 (dott.ssa *Andreina Maggiore*)

FONDIARIA-SAI S.p.A.